

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 31 marzo 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ relativa ai brevetti d'invenzione è modificata come segue:

Art. 4a Comunicazione elettronica

¹ L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

² Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 6 Recapito impossibile di una comunicazione

Se il recapito di una decisione ufficiale al richiedente, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi.

Art. 14 lett. h-k

È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta:

- h. del termine per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del regolamento del 28 aprile 1997² sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; RT-IPI);
- i. del termine per la copertura dell'importo mancante nell'ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI);
- k. *abrogata*

Art. 17 Ordinamento delle tasse

L'importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabilite nel RT-IPI³.

¹ RS 232.141
² RS 232.148
³ RS 232.148

Art. 23 Forma

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'Istituto.

Art. 25 cpv. 3 primo periodo

³ Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione. ...

Art. 28 cpv. 2 e 4 primo periodo

² I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere stampati così come sono e prestarsi alla riproduzione elettronica.

⁴ La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. ...

Art. 32 cpv. 5

⁵ Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.

Art. 58 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 65 Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 89 cpv. 3

³ L'inserito può essere tenuto sotto forma elettronica.

Art. 92 cpv. 2

² I documenti possono essere conservati sotto forma elettronica.

Art. 93 cpv. 3

³ Il registro dei brevetti può essere tenuto sotto forma elettronica.

Art. 95 titolo e cpv. 3

Consultazione. Estratti del registro. Procedura elettronica di richiamo

³ L'Istituto può rendere accessibili i suoi dati a terzi dietro pagamento per mezzo di una procedura elettronica di richiamo.

Art. 108 Organo di pubblicazione

¹ Le pubblicazioni prescritte dalla legge e dalla presente ordinanza nonché altre pubblicazioni di interesse generale sono effettuate nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi.

² Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.

³ La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.

*Art. 110**Abrogato**Art. 118a* Tasse annuali

Per il brevetto europeo deve essere pagata anticipatamente una tassa annuale all'Istituto, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.

Art. 120 Deposito della domanda internazionale

¹ La domanda internazionale depositata presso l'Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese.

² L'Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.

*Titolo prima dell'art. 125a***Capitolo 4: L'Istituto in quanto ufficio designato***Art. 126 cpv. 1 e 2*

¹ Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970⁴ può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.

² La richiesta deve essere inoltrata all'Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L'ammontare della tassa è fissato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI⁵ non disponga diversamente.

⁴ RS 0.232.141.1

⁵ RS 232.148

Titolo prima dell'art. 127a

Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 127a cpv. 1

¹ Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari.

Art. 127b cpv. 1 lett. b n. 2

¹ La domanda deve contenere:

- b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera, unitamente a;
2. una copia dell'informazine relativa al medicinale o delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall'autorità competente.

Art. 127f cpv. 1

¹ L'istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).

II

L'ordinanza del 23 dicembre 1992⁶ sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Art. 7a cpv. 2

² Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 43 cpv. 2 e 3

² Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.

³ La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.

⁶ RS 232.111

III

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

31 marzo 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin